



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



arte, cultura,
ambiente, tradizioni

C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 150/2009 E PER L'UNIFORMAZIONE DEI SISTEMI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE.

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dei comuni di Casoli, Altino, Roccascalegna, Torricella Peligna, Gessopalena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna e Colledimacine.
2. Il comune di Casoli è individuato Capofila.

Art. 2 - Ambito di operatività

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3 - Composizione

1. L'OIV è composto da un unico componente.

Art. 4 - Durata in carica

1. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.

Art. 5 - Requisiti

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa e/o nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale.
2. Nello specifico dovrà essere in possesso di:
 - a) adeguato titolo di studio;
 - b) adeguate esperienze professionali.

Art. 6 - Titolo di studio

1. E' requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea di cui al vecchio ordinamento.
2. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:
 - a) laurea in ingegneria od economia;
 - b) laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o triennale in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;
 - c) laurea in altre discipline, unitamente ad un'esperienza professionale maturata ai sensi dell'art. 7 per 7 anni.

Art. 7 - Esperienza professionale

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- a) esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA. locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle performance e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale, segretario generale di comuni e province, con servizio svolto in data antecedente a quella di entrata in vigore della L. 127/1997 o successivamente se attributario dell'incarico di direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale;
- b) libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico-organizzativa.
2. Per i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'attività di cui sub a) o sub b) del precedente comma dovrà essere stata esercitata per almeno 7 anni.

Art. 8 - Cause di incompatibilità

1. Non può essere nominato componente dell'OIV colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
- a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
- b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
- c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
- d) collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
- e) dipendenti degli enti aderenti alla convenzione.
2. Non può essere altresì nominato chi abbia raggiunto la soglia dell'età della pensione.

Art. 9 - Procedimento di nomina

1. L'ente pubblicizza, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Casoli, per almeno 15 giorni, la ricerca del componente dell'OIV.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
- a) curriculum vitae;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità.

Art. 10 - Nomina

1. La nomina avviene da parte del Sindaco del comune di Casoli, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.
2. L'istruttoria è curata dal responsabile del Settore Affari Generali del comune di Casoli, il quale formula la proposta di provvedimento.
3. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'OIV sono pubblicati sul sito internet del comune di Casoli e di tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Art. 11 - Cessazione anticipata dalla carica

1. L'OIV cessa dalla carica per:
- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni, preventivamente ed analiticamente contestato.

Art. 12 - Competenze

1. All'OIV compete:
- a) proporre ai sindaci dei comuni aderenti, la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa;
- b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni, nell'ambito del comune di Casoli e dei comuni aderenti;

- c) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente, nell'ambito dei comuni aderenti;
- d) redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente dei comuni aderenti, sulla base della valutazione degli incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;
- e) validare la relazione sulla performance dei comuni aderenti;
- f) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
- g) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente dei comuni aderenti.

2. All'OIV compete altresì:

- a) garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- b) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 150/2009, da parte dei comuni aderenti;
- c) riferire ai sindaci dei comuni aderenti, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla CIVIT in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
- d) relazionare con periodicità annuale, ai sindaci dei comuni aderenti, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
- e) ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Art. 13 - Sistemi di graduazione P.O. e di valutazione del personale

1. I comuni che aderiscono alla convenzione adottano ciascuno il proprio sistema di graduazione delle P.O., ed il sistema di valutazione degli incaricati di P.O. e del personale dipendente, assumendo i relativi atti.

Art. 14 - Audizioni

1. L'OIV può disporre audizioni di segretari comunali, incaricati di P.O., dipendenti, ed ogni altro soggetto, ove ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'attività.

Art. 15 - Struttura tecnica permanente di supporto

- 1. La struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV è composta dai segretari comunali di tutti i comuni aderenti. La sede è fissata nel comune Capofila.
- 2. Alla struttura compete attuare le direttive, gli indirizzi e le decisioni dell'OIV.
- 3. La struttura, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, opera alle dirette ed esclusive dipendenze dell'OIV.
- 4. I componenti della struttura non possono far parte dell'OIV.
- 5. La costituzione della struttura non importa spesa alcuna.

Art. 16 - Responsabile della struttura tecnica permanente di supporto

- 1. Il responsabile della struttura è individuato nella figura del segretario del comune capofila.
- 2. Le funzioni di segretario dell'OIV sono svolte dal responsabile della struttura.
- 3. Il responsabile della struttura, quale figura di vertice della stessa, dà attuazione, anche avvalendosi del Settore Affari Generali del comune di Casoli, alle direttive dell'OIV per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'OIV medesimo e, in particolare:
 - a) si relaziona con i segretari comunali dei comuni aderenti e con gli uffici comunali per garantire l'attuazione delle direttive generali ricevute;
 - b) assiste l'OIV;
 - c) sovrintende al funzionamento della struttura;
 - d) decide sulle richieste di accesso agli atti;
 - e) coordina il sistema informativo dell'OIV.

Art. 17 - Diritto di accesso

1. L'OIV dispone di un proprio ufficio presso il comune di Casoli, ed ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dai comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.

2. I segretari comunali, i responsabili del Servizio Personale, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 18 - Risorse

1. In sede di piano esecutivo di gestione al responsabile del Settore AA.GG. del comune di Casoli è attribuita, su proposta dell'OIV, la gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'OIV stesso.

Art. 19 - Compenso

1. Al componente dell'OIV è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura pari ad euro 10.000,00 (diecimila), per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti di tutti i comuni aderenti alla convenzione.

2. Ove uno o più comuni recedano dalla convenzione, il compenso sarà ridotto dell'importo a carico di detti Enti, calcolato ai sensi del successivo art.20.

Art. 20 - Riparto delle spese

1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'OIV è ripartita nella seguente misura tra gli enti aderenti:

a) per 1/2 sulla base del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'ente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;

b) per 1/2 sulla base del numero degli incaricati di P.O. dell'ente risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. I singoli enti aderenti sono tenuti a versare al comune di Casoli la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal pervenimento della nota di riparto annuo delle spese.

Art. 21 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La validità della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e dura sino alla scadenza del secondo mandato conferito all'OIV.

Art. 22 - Recesso

1. Il recesso dal servizio associato è consentito con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 23 - Norme di prima applicazione

1. La selezione dell'OIV dovrà avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

2. In sede di prima nomina l'OIV dovrà effettuare anche le valutazioni degli incaricati di P.O. per l'anno 2010, nonché quelle eventualmente ancora pendenti afferenti esercizi precedenti, per tutti i Comuni aderenti alla convenzione che ne facciano richiesta al Settore Affari Generali del comune di Casoli.
